

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(GAVA)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(VASSALLI)

col **Ministro della Difesa**

(ZANONE)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PRANDINI)

(V. Stampato Camera n. 3606)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 settembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 settembre 1989*

---

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988, e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale

---

**DISEGNO DI LEGGE****CAPO I****Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione e dall'articolo 6 del protocollo.

**CAPO II****Art. 3.**

1. Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione da otto a ventiquattro anni.

2. Alla stessa pena soggiace, se il fatto è tale da porre in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave ovvero la sicurezza di una installazione fissa, chiunque:

- a) distrugge o danneggia la nave o il suo carico ovvero l'installazione;
- b) distrugge o danneggia gravemente attrezzature o servizi di navigazione marittima, o ne altera gravemente il funzionamento;
- c) comunica intenzionalmente false informazioni attinenti alla navigazione;

d) commette atti di violenza contro una persona che si trovi a bordo della nave o della installazione.

3. Chiunque minaccia di commettere uno dei fatti previsti nelle lettere a), b) e d) del comma 2 è punito con la reclusione da uno a tre anni.

4. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona la morte di una persona è punito con l'ergastolo.

5. Chiunque, nel commettere uno dei fatti previsti dai commi 1 e 2, cagiona ad alcuno lesioni personali è punito ai sensi degli articoli 582 e 583 del codice penale ma le pene sono aumentate.

6. Quando per le modalità dell'azione e per la tenuità del danno o del pericolo il fatto è di lieve entità, le pene indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte da un terzo a due terzi.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il fatto è previsto come più grave reato da altra disposizione di legge.

#### Art. 4.

1. Oltre che nei casi indicati negli articoli da 6 a 11 del codice penale, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia:

a) il cittadino che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3;

b) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 ai danni o a bordo di una nave italiana, o di una installazione fissa che si trova sulla piattaforma continentale dello Stato;

c) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 se nel commetterli minaccia un cittadino o lo priva della libertà personale o lo uccide o gli cagiona lesioni personali;

d) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3 al fine di costringere un organo dello Stato a compiere qualsiasi atto o ad astenersene;

e) lo straniero che commette all'estero uno dei reati previsti dall'articolo 3, quando si trova sul territorio dello Stato e non ne è disposta l'estradizione verso uno Stato che sia

parte della convenzione indicata nell'articolo 1 e che abbia stabilito la sua giurisdizione in base ai criteri previsti in questo articolo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando i fatti indicati nell'articolo 3 sono previsti come più grave reato da altre disposizioni di legge.

#### Art. 5.

1. Ai fini degli articoli 3 e 4, per «installazione fissa» si intende qualunque isola artificiale, installazione o struttura ancorata permanentemente al fondo marino per l'esplorazione o la coltivazione delle risorse o per altri fini economici.

#### Art. 6.

1. L'autorità giudiziaria trasmette senza ritardo al Ministro di grazia e giustizia le informazioni necessarie per provvedere alle comunicazioni previste nell'articolo 7, paragrafo 5, della convenzione indicata nell'articolo 1.

#### Art. 7.

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla navigazione interna.

### CAPO III

#### Art. 8.

1. Gli articoli da 3 a 7 della presente legge entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, della convenzione indicata nell'articolo 1 e, limitatamente alla tutela penale delle installazioni fisse, il giorno dell'entrata in vigore, per l'Italia, del protocollo pure indicato nell'articolo 1.

2. Le restanti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ONAL MARITIME  
GANIZATION



SUA/CONF/15  
10 March 1988

Original: ENGLISH

IMO

INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL  
ACTS AGAINST THE SAFETY OF  
MARITIME NAVIGATION

Agenda item 8

ADOPTION OF THE FINAL ACT AND ANY INSTRUMENTS,  
RECOMMENDATIONS AND RESOLUTIONS RESULTING FROM THE WORK  
OF THE CONFERENCE

CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS  
AGAINST THE SAFETY OF MARITIME NAVIGATION

The States Parties to this Convention,

HAVING IN MIND the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the maintenance of international peace and security and the promotion of friendly relations and co-operation among States,

RECOGNIZING in particular that everyone has the right to life, liberty and security of person, as set out in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights,

DEEPLY CONCERNED about the world-wide escalation of acts of terrorism in all its forms, which endanger or take innocent human lives, jeopardize fundamental freedoms and seriously impair the dignity of human beings,

CONSIDERING that unlawful acts against the safety of maritime navigation jeopardize the safety of persons and property, seriously affect the operation of maritime services, and undermine the confidence of the peoples of the world in the safety of maritime navigation,

CONSIDERING that the occurrence of such acts is a matter of grave concern to the international community as a whole,

For reasons of economy, this document is printed in a limited number. Delegates are kindly asked to bring their copies to meetings and not to request additional copies.

BEING CONVINCED of the urgent need to develop international co-operation between States in devising and adopting effective and practical measures for the prevention of all unlawful acts against the safety of maritime navigation, and the prosecution and punishment of their perpetrators,

RECALLING resolution 40/61 of the General Assembly of the United Nations of 9 December 1985, which, inter alia, "urges all States, unilaterally and in co-operation with other States, as well as relevant United Nations organs, to contribute to the progressive elimination of causes underlying international terrorism and to pay special attention to all situations, including colonialism, racism and situations involving mass and flagrant violations of human rights and fundamental freedoms and those involving alien occupation, that may give rise to international terrorism and may endanger international peace and security",

RECALLING FURTHER that resolution 40/61 "unequivocally condemns, as criminal, all acts, methods and practices of terrorism wherever and by whomever committed, including those which jeopardize friendly relations among States and their security",

RECALLING ALSO that by resolution 40/61, the International Maritime Organization was invited to "study the problem of terrorism aboard or against ships with a view to making recommendations on appropriate measures",

HAVING IN MIND resolution A.584(14) of 20 November 1985, of the Assembly of the International Maritime Organization, which called for development of Measures to Prevent Unlawful Acts which Threaten the Safety of Ships and the Security of their Passengers and Crews,

NOTING that acts of the crew which are subject to normal shipboard discipline are outside the purview of this Convention,

AFFIRMING the desirability of monitoring rules and standards relating to the prevention and control of unlawful acts against ships and persons on board ships, with a view to updating them as necessary, and, to this effect, taking note with satisfaction, of the Measures to Prevent Unlawful Acts against Passengers and Crews on Board Ships, recommended by the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organization,

**AFFIRMING FURTHER that matters not regulated by this Convention continue to be governed by the rules and principles of general international law,**

**RECOGNIZING the need for all States, in combating unlawful acts against the safety of maritime navigation, strictly to comply with rules and principles of general international law,**

**HAVE AGREED as follows:**

#### **ARTICLE 1**

**For the purposes of this Convention, "ship" means a vessel of any type whatsoever not permanently attached to the sea-bed, including dynamically supported craft, submersibles, or any other floating craft.**

#### **ARTICLE 2**

- 1 This Convention does not apply to:**
  - (a) a warship; or**
  - (b) a ship owned or operated by a State when being used as a naval auxiliary or for customs or police purposes; or**
  - (c) a ship which has been withdrawn from navigation or laid up.**
- 2 Nothing in this Convention affects the immunities of warships and other Government ships operated for non-commercial purposes.**

#### **ARTICLE 3**

- 1 Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally:**
  - (a) seizes or exercises control over a ship by force or threat thereof or any other form of intimidation; or**
  - (b) performs an act of violence against a person on board a ship if that act is likely to endanger the safe navigation of that ship; or**

- (c) destroys a ship or causes damage to a ship or to its cargo which is likely to endanger the safe navigation of that ship; or
  - (d) places or causes to be placed on a ship, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that ship, or cause damage to that ship or its cargo which endangers or is likely to endanger the safe navigation of that ship; or
  - (e) destroys or seriously damages maritime navigational facilities or seriously interferes with their operation, if any such act is likely to endanger the safe navigation of a ship; or
  - (f) communicates information which he knows to be false, thereby endangering the safe navigation of a ship; or
  - (g) injures or kills any person, in connection with the commission or the attempted commission of any of the offences set forth in subparagraphs (a) to (f).
- 2 Any person also commits an offence if that person:
- (a) attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1; or
  - (b) abets the commission of any of the offences set forth in paragraph 1 perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a person who commits such an offence; or
  - (c) threatens, with or without a condition, as is provided for under national law, aimed at compelling a physical or juridical person to do or refrain from doing any act, to commit any of the offences set forth in paragraph 1, subparagraphs (b), (c) and (e), if that threat is likely to endanger the safe navigation of the ship in question.

## ARTICLE 4

1 This Convention applies if the ship is navigating or is scheduled to navigate into, through or from waters beyond the outer limit of the territorial sea of a single State, or the lateral limits of its territorial sea with adjacent States.

2 In cases where the Convention does not apply pursuant to paragraph 1, it nevertheless applies when the offender or the alleged offender is found in the territory of a State Party other than the State referred to in paragraph 1.

## ARTICLE 5

Each State Party shall make the offences set forth in article 3 punishable by appropriate penalties which take into account the grave nature of those offences.

## ARTICLE 6

1 Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 3 when the offence is committed:

- (a) against or on board a ship flying the flag of the State at the time the offence is committed; or
- (b) in the territory of that State, including its territorial sea; or
- (c) by a national of that State.

2 A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) it is committed by a stateless person whose habitual residence is in that State; or
- (b) during its commission a national of that State is seized, threatened, injured or killed; or

- (c) it is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act.

3 Any State Party which has established jurisdiction mentioned in paragraph 2 shall notify the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Secretary-General"). If such State Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall notify the Secretary-General.

4 Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 3 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to any of the State Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article.

5 This Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

#### ARTICLE 7

1 Upon being satisfied that the circumstances so warrant, any State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is present shall, in accordance with its law, take him into custody or take other measures to ensure his presence for such time as is necessary to enable any criminal or extradition proceeding to be instituted.

2 Such State shall immediately make a preliminary enquiry into the facts, in accordance with its own legislation.

3 Any person regarding whom the measures referred to in paragraph 1 are being taken shall be entitled to:

- (a) communicate without delay with the nearest appropriate representative of the State of which he is a national or which is otherwise entitled to establish such communication or, if he is a stateless person, the State in the territory of which he has his habitual residence;
- (b) be visited by a representative of that State.

4 The rights referred to in paragraph 3 shall be exercised in conformity with the laws and regulations of the State in the territory of which the offender or the alleged offender is present, subject to the proviso that the said laws and regulations must enable full effect to be given to the purposes for which the rights accorded under paragraph 3 are intended.

5 When a State Party, pursuant to this article, has taken a person into custody, it shall immediately notify the States which have established jurisdiction in accordance with article 6, paragraph 1 and, if it considers it advisable, any other interested States, of the fact that such person is in custody and of the circumstances which warrant his detention. The State which makes the preliminary enquiry contemplated in paragraph 2 of this article shall promptly report its findings to the said States and shall indicate whether it intends to exercise jurisdiction.

#### ARTICLE 8

1 The master of a ship of a State Party (the "flag State") may deliver to the authorities of any other State Party (the "receiving State") any person who he has reasonable grounds to believe has committed one of the offences set forth in article 3.

2 The flag State shall ensure that the master of its ship is obliged whenever practicable, and if possible before entering the territorial sea of the receiving State carrying on board any person whom the master intends to deliver in accordance with paragraph 1, to give notification to the authorities of the receiving State of his intention to deliver such person and the reasons therefor.

3 The receiving State shall accept the delivery, except where it has grounds to consider that the Convention is not applicable to the acts giving rise to the delivery, and shall proceed in accordance with the provisions of article 7. Any refusal to accept a delivery shall be accompanied by a statement of the reasons for refusal.

4 The flag State shall ensure that the master of its ship is obliged to furnish the authorities of the receiving State with the evidence in the master's possession which pertains to the alleged offence.

5 A receiving State which has accepted the delivery of a person in accordance with paragraph 3 may in turn request the flag State to accept delivery of that person. The flag State shall consider any such request, and if it accedes to the request it shall proceed in accordance with article 7. If the flag State declines a request, it shall furnish the receiving State with a statement of the reasons therefor.

#### ARTICLE 9

Nothing in this Convention shall affect in any way the rules of international law pertaining to the competence of States to exercise investigative or enforcement jurisdiction on board ships not flying their flag.

#### ARTICLE 10

1 The State Party in the territory of which the offender or the alleged offender is found shall, in cases to which article 6 applies, if it does not extradite him be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case without delay to its competent authorities for the purpose of prosecution, through proceedings in accordance with the laws of that State. Those authorities shall take their decision in the same manner as in the case of any other offence of a grave nature under the law of that State.

2 Any person regarding whom proceedings are being carried out in connection with any of the offences set forth in article 3 shall be guaranteed fair treatment at all stages of the proceedings, including enjoyment of all the rights and guarantees provided for such proceedings by the law of the State in the territory of which he is present.

#### ARTICLE 11

1 The offences set forth in article 3 shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between any of the States Parties. States Parties undertake to include such offences as extraditable offences in every extradition treaty to be concluded between them.

2 If a State Party which makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, the requested State Party may, at its option, consider this Convention as a legal basis for extradition in respect of the offences set forth in article 3. Extradition shall be subject to the other conditions provided by the law of the requested State Party.

3 States Parties which do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize the offences set forth in article 3 as extraditable offences between themselves, subject to the conditions provided by the law of the requested State.

4 If necessary, the offences set forth in article 3 shall be treated, for the purposes of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in a place within the jurisdiction of the State Party requesting extradition.

5 A State Party which receives more than one request for extradition from States which have established jurisdiction in accordance with article 7 and which decides not to prosecute shall, in selecting the State to which the offender or alleged offender is to be extradited, pay due regard to the interests and responsibilities of the State Party whose flag the ship was flying at the time of the commission of the offence.

6 In considering a request for the extradition of an alleged offender pursuant to this Convention, the requested State shall pay due regard to whether his rights as set forth in article 7, paragraph 3, can be effected in the requesting State.

7 With respect to the offences as defined in this Convention, the provisions of all extradition treaties and arrangements applicable between States Parties are modified as between States Parties to the extent that they are incompatible with this Convention.

## ARTICLE 12

1 States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal proceedings brought in respect of the offences set forth in article 3, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.

2 States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 in conformity with any treaties on mutual assistance that may exist between them. In the absence of such treaties, States Parties shall afford each other assistance in accordance with their national law.

## ARTICLE 13

1 States Parties shall co-operate in the prevention of the offences set forth in article 3, particularly by:

- (a) taking all practicable measures to prevent preparations in their respective territories for the commission of those offences within or outside their territories;
- (b) exchanging information in accordance with their national law, and co-ordinating administrative and other measures taken as appropriate to prevent the commission of offences set forth in article 3.

2 When, due to the commission of an offence set forth in article 3, the passage of a ship has been delayed or interrupted, any State Party in whose territory the ship or passengers or crew are present shall be bound to exercise all possible efforts to avoid a ship, its passengers, crew or cargo being unduly detained or delayed.

## ARTICLE 14

Any State Party having reason to believe that an offence set forth in article 3 will be committed shall, in accordance with its national law, furnish as promptly as possible any relevant information in its possession to those States which it believes would be the States having established jurisdiction in accordance with article 6.

## ARTICLE 15

1 Each State Party shall, in accordance with its national law, provide to the Secretary-General as promptly as possible, any relevant information in its possession concerning:

- (a) the circumstances of the offence;
- (b) the action taken pursuant to article 13, paragraph 2;
- (c) the measures taken in relation to the offender or the alleged offender, and, in particular, the results of any extradition proceedings or other legal proceedings.

2 The State Party where the alleged offender is prosecuted shall, in accordance with its national law, communicate the final outcome of the proceedings to the Secretary-General.

3 The information transmitted in accordance with paragraphs 1 and 2 shall be communicated by the Secretary-General to all States Parties, to members of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Organization"), to the other States concerned, and to the appropriate international inter-governmental organizations.

## ARTICLE 16

1 Any dispute between two or more States Parties concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation within a reasonable time shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration. If within six months from the date of the request for arbitration, the parties are unable to agree on the organization of the arbitration any one of those parties may refer the dispute to the International Court of Justice by request in conformity with the Statute of the Court.

2 Each State may at the time of signature or ratification, acceptance or approval of this Convention or accession thereto, declare that it does not consider itself bound by any or all of the provisions of paragraph 1. The other States Parties shall not be bound by those provisions with respect to any State Party which has made such a reservation.

3 Any State which has made a reservation in accordance with paragraph 2 may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary-General.

#### ARTICLE 17

1 This Convention shall be open for signature at Rome on 10 March 1988 by States participating in the International Conference on the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation and at the Headquarters of the Organization by all States from 14 March 1988 to 9 March 1989. It shall thereafter remain open for accession.

2 States may express their consent to be bound by this Convention by:

- (a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
- (b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
- (c) accession.

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

#### ARTICLE 18

1 This Convention shall enter into force ninety days following the date on which fifteen States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect thereof.

2 For a State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Convention after the conditions for entry into force thereof have been met, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect ninety days after the date of such deposit.

## ARTICLE 19

1 This Convention may be denounced by any State Party at any time after the expiry of one year from the date on which this Convention enters into force for that State.

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after the receipt of the instrument of denunciation by the Secretary-General.

## ARTICLE 20

1 A conference for the purpose of revising or amending this Convention may be convened by the Organization.

2 The Secretary-General shall convene a conference of the States Parties to this Convention for revising or amending the Convention, at the request of one third of the States Parties, or ten States Parties, whichever is the higher figure.

3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date of entry into force of an amendment to this Convention shall be deemed to apply to the Convention as amended.

## ARTICLE 21

1 This Convention shall be deposited with the Secretary-General.

2 The Secretary-General shall:

(a) inform all States which have signed this Convention or acceded thereto, and all Members of the Organization, of:

(i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession together with the date thereof;

- (ii) the date of the entry into force of this Convention;
  - (iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Convention together with the date on which it is received and the date on which the denunciation takes effect;
  - (iv) the receipt of any declaration or notification made under this Convention;
- (b) transmit certified true copies of this Convention to all States which have signed this Convention or acceded thereto.

3 As soon as this Convention enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

#### ARTICLE 22

This Convention is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorized by their respective Governments for that purpose have signed this Convention.

DONE AT Rome this tenth day of March one thousand nine hundred and eighty-eight.

---

INTERNATIONAL MARITIME  
ORGANIZATION



SUA/CONF/16/Rev.1  
10 March 1988  
ENGLISH ONLY

E

INTERNATIONAL CONFERENCE ON  
THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL  
ACTS AGAINST THE SAFETY OF  
MARITIME NAVIGATION -

IMO

Agenda item 8

ADOPTION OF THE FINAL ACT AND ANY INSTRUMENT,  
RECOMMENDATIONS AND RESOLUTIONS RESULTING  
FROM THE WORK OF THE CONFERENCE

PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS  
AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED  
ON THE CONTINENTAL SHELF

The States Parties to this Protocol,

BEING PARTIES to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts  
against the Safety of Maritime Navigation,

RECOGNIZING that the reasons for which the Convention was elaborated  
also apply to fixed platforms located on the continental shelf,

TAKING ACCOUNT of the provisions of that Convention,

AFFIRMING that matters not regulated by this Protocol continue to be  
governed by the rules and principles of general international law,

HAVE AGREED as follows:

#### ARTICLE 1

1 The provisions of articles 5 and 7 and of articles 10 to 16 of the  
Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of  
Maritime Navigation (hereinafter referred to as "the Convention") shall also  
apply mutatis mutandis to the offences set forth in article 2 of this  
Protocol where such offences are committed on board or against fixed  
platforms located on the continental shelf.

2 In cases where the Protocol does not apply pursuant to paragraph 1, it  
nevertheless applies when the offender or the alleged offender is found in  
the territory of a State Party other than the State in whose internal waters  
or territorial sea the fixed platform is located.

3 For the purposes of this Protocol, "fixed platform" means an artificial island, installation or structure permanently attached to the sea-bed for the purpose of exploration or exploitation of resources or for other economic purposes.

## ARTICLE 2

1 Any person commits an offence if that person unlawfully and intentionally:

- (a) seizes or exercises control over a fixed platform by force or threat thereof or any other form of intimidation; or
- (b) performs an act of violence against a person on board a fixed platform if that act is likely to endanger its safety; or
- (c) destroys a fixed platform or causes damage to it which is likely to endanger its safety; or
- (d) places or causes to be placed on a fixed platform, by any means whatsoever, a device or substance which is likely to destroy that fixed platform or likely to endanger its safety; or
- (e) injures or kills any person in connection with the commission or the attempted commission of any of the offences set forth in subparagraphs (a) to (d).

2 Any person also commits an offence if that person:

- (a) attempts to commit any of the offences set forth in paragraph 1; or
- (b) abets the commission of any such offences perpetrated by any person or is otherwise an accomplice of a person who commits such an offence; or

- (c) threatens, with or without a condition, as is provided for under national law, aimed at compelling a physical or juridical person to do or refrain from doing any act, to commit any of the offences set forth in paragraph 1, subparagraphs (b) and (c), if that threat is likely to endanger the safety of the fixed platform.

### ARTICLE 3

1 Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 when the offence is committed:

- (a) against or on board a fixed platform while it is located on the continental shelf of that State; or
- (b) by a national of that State.

2 A State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:

- (a) it is committed by a stateless person whose habitual residence is in that State;
- (b) during its commission a national of that State is seized, threatened, injured or killed; or
- (c) it is committed in an attempt to compel that State to do or abstain from doing any act.

3 Any State Party which has established jurisdiction mentioned in paragraph 2 shall notify the Secretary-General of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Secretary-General"). If such State Party subsequently rescinds that jurisdiction, it shall notify the Secretary-General.

4 Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences set forth in article 2 in cases where the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him to any of the States Parties which have established their jurisdiction in accordance with paragraphs 1 and 2 of this article.

5 This Protocol does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with national law.

## ARTICLE 4

Nothing in this Protocol shall affect in any way the rules of international law pertaining to fixed platforms located on the continental shelf.

## ARTICLE 5

1 This Protocol shall be open for signature at Rome on 10 March 1988 and at the Headquarters of the International Maritime Organization (hereinafter referred to as "the Organization") from 14 March 1988 to 9 March 1989 by any State which has signed the Convention. It shall thereafter remain open for accession.

2 States may express their consent to be bound by this Protocol by:

- (a) signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
- (b) signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval; or
- (c) accession.

3 Ratification, acceptance, approval or accession shall be effected by the deposit of an instrument to that effect with the Secretary-General.

4 Only a State which has signed the Convention without reservation as to ratification, acceptance or approval, or has ratified, accepted, approved or acceded to the Convention may become a Party to this Protocol.

## ARTICLE 6

1 This Protocol shall enter into force ninety days following the date on which three States have either signed it without reservation as to ratification, acceptance or approval, or have deposited an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect thereof. However, this Protocol shall not enter into force before the Convention has entered into force.

2 For a State which deposits an instrument of ratification, acceptance, approval or accession in respect of this Protocol after the conditions for entry into force thereof have been met, the ratification, acceptance, approval or accession shall take effect ninety days after the date of such deposit.

#### ARTICLE 7

1 This Protocol may be denounced by any State Party at any time after the expiry of one year from the date on which this Protocol enters into force for that State.

2 Denunciation shall be effected by the deposit of an instrument of denunciation with the Secretary-General.

3 A denunciation shall take effect one year, or such longer period as may be specified in the instrument of denunciation, after the receipt of the instrument of denunciation by the Secretary-General.

4 A denunciation of the Convention by a State Party shall be deemed to be a denunciation of this Protocol by that Party.

#### ARTICLE 8

1 A conference for the purpose of revising or amending this Protocol may be convened by the Organization.

2 The Secretary-General shall convene a conference of the States Parties to this Protocol for revising or amending the Protocol, at the request of one third of the States Parties, or five States Parties, whichever is the higher figure.

3 Any instrument of ratification, acceptance, approval or accession deposited after the date of entry into force of an amendment to this Protocol shall be deemed to apply to the Protocol as amended.

## ARTICLE 9

- 1 This Protocol shall be deposited with the Secretary-General.
- 2 The Secretary-General shall:
  - (a) inform all States which have signed this Protocol or acceded thereto, and all Members of the Organization, of:
    - (i) each new signature or deposit of an instrument of ratification, acceptance, approval or accession, together with the date thereof;
    - (ii) the date of entry into force of this Protocol;
    - (iii) the deposit of any instrument of denunciation of this Protocol together with the date on which it is received and the date on which the denunciation takes effect;
    - (iv) the receipt of any declaration or notification made under this Protocol or under the Convention, concerning this Protocol;
  - (b) transmit certified true copies of this Protocol to all States which have signed this Protocol or acceded thereto.
- 3 As soon as this Protocol enters into force, a certified true copy thereof shall be transmitted by the Depositary to the Secretary-General of the United Nations for registration and publication in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations.

**ARTICLE 10**

This Protocol is established in a single original in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages, each text being equally authentic.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments for that purpose, have signed this Protocol.

DONE AT ROME this tenth day of March one thousand nine hundred and eighty-eight.

---



**TRADUZIONE NON UFFICIALE****CONVENZIONE PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA  
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA**

Gli Stati Parte della presente Convenzione,

TENENDO PRESENTE gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite relativi al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonchè allo sviluppo di amichevoli relazioni e della cooperazione tra gli Stati,

RICONOSCENDO in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona così come previsto nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATI per l'intensificazione, nel mondo intero, di atti di terrorismo di ogni genere che pongono a repentaglio o distruggono vite umane innocenti, mettono in pericolo le libertà fondamentali e seriamente minacciano la dignità delle persone,

CONSIDERANDO che atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima mettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, intralciano gravemente lo svolgimento dei servizi marittimi e indeboliscono la fiducia dei popoli della terra nella sicurezza della navigazione marittima,

CONSIDERANDO che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la comunità internazionale nel suo insieme,

CONVINTI dell'urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gli Stati per quanto riguarda l'elaborazione e l'adozione di misure efficaci e di natura pratica

per prevenire ogni atto illecito diretto contro la sicurezza della navigazione marittima, e perseguire in giudizio e punire gli autori di tali reati,

RICHIAMANDO la Risoluzione 40/61 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 9 dicembre 1985, con la quale fra l'altro "si invitano tutti gli Stati unilateralmente ed in collaborazione con altri Stati, nonchè gli organi competenti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, a contribuire alla eliminazione graduale delle cause di fondo del terrorismo internazionale ed a prestare una particolare attenzione a tutte le situazioni, - tra cui il colonialismo, il razzismo, le situazioni che rivelano violazioni massicce e flagranti dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonchè quelle legate alla occupazione straniera - che potrebbero suscitare gli atti di terrorismo internazionale e porre a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale",

RICORDANDO INOLTRE che la risoluzione 40/61 "inequivocabilmente condanna, in quanto criminali, tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano perpetrati e chiunque ne siano i loro autori, in particolare gli atti che mettono in pericolo le relazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza",

RICORDANDO ALTRESI'che con la risoluzione 40/61 l'Organizzazione marittima internazionale era invitata a "studiare il problema del terrorismo a bordo di navi o contro di esse, al fine di formulare raccomandazioni per l'adozione di opportune misure",

TENENDO PRESENTE la risoluzione A.584(14), del 20 novembre 1985 dell'Assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale,

che richiedeva l'elaborazione di misure miranti a prevenire atti illeciti che pongano a repentaglio la sicurezza delle navi e l'incolumità dei loro passeggeri e dei loro equipaggi, .

NOTANDO che gli atti dell'equipaggio i quali rientrano nella normale disciplina di bordo non sono presi in considerazione dalla presente Convenzione,

AFFERMANDO l'auspicabilità di mantenere allo studio le norme relative alla prevenzione ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e persone che si trovano a bordo di esse, al fine di aggiornarle se necessario e, a questo fine, prendendo nota delle "Misure volte a prevenire gli atti illeciti contro passeggeri ed equipaggi a bordo di navi", raccomandate dal Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale,

AFFERMANDO inoltre che le questioni non regolate dalla presente Convenzione continueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionale generale,

RICONOSCENDO la necessità per tutti gli Stati, nella lotta contro gli atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettare rigorosamente le norme ed i principi del diritto internazionale generale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**ARTICOLO I**

Ai fini della presente Convenzione, per "nave" si intende un bastimento marittimo di qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi i congegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti.

**Art. 2**

1. La presente Convenzione non si applica:

a) alle navi da guerra; oppure

b) alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utilizzate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppure

c) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate.

2. La presente Convenzione è senza pregiudizi per le immunità di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali.

## Art. 3

1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente:

a) con la violenza o con la minaccia di violenza s'impadronisce di una nave o ne esercita il controllo; oppure

b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della nave; oppure

c) distrugge una nave o causa ad una nave o al suo carico danni che sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure

d) colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare alla nave o al suo carico danni che mettono in pericolo o sono di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; oppure

e) distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera gravemente il funzionamento, qualora uno qualunque di tali atti sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione di una nave; oppure

f) comunica informazioni che sa essere erronee, mettendo così in pericolo la sicurezza di navigazione di una nave; oppure

g) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad f), del presente paragrafo.

2. Commette altresì un reato chiunque:

a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1;  
oppure

b) istiga un'altra persona a commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1, se il reato è effettivamente commesso, o si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure

c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se tale minaccia è tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia o meno accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.

**Art. 4**

1. La presente Convenzione si applica quando la nave naviga, o in base al suo itinerario di rotta, deve navigare in acque, attraverso acque o in provenienza da acque site al di là dei limiti esterni del mare territoriale di un solo Stato, oppure oltre i limiti laterali del suo mare territoriale con gli Stati adiacenti.

2. Se la Convenzione non si applica in conformità con il paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili quando l'autore o il presunto autore del reato è scoperto sul territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato di cui al paragrafo 1.

**Art. 5**

Ogni Stato Parte reprime i reati previsti all'articolo 3 con pene adeguate che tengono conto della natura grave di tali reati.

**Art. 6**

1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 3 quando il reato è commesso:

a) contro o a bordo di una nave che, al momento della perpetrazione del reato, batte la bandiera di tale Stato; oppure

b) nel territorio di tale Stato, compreso il suo mare territoriale; oppure

c) da un cittadino di tale Stato

2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:

a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato; oppure

b) quando durante la perpetrazione del reato, un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure

c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario Generale dell'Organizzazione Marittima Internazionale (in appresso denominato "Segretario Generale"). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tale caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario Generale.

4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 3 nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno

qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione, in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. La presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

**Art. 7**

1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustificano ed in conformità con la propria legislazione, ogni Stato Parte nel territorio del quale l'autore o l'autore presunto del reato si trovino provvede alla detenzione di questa persona, o prende ogni altro provvedimento necessario per assicurare la sua presenza nel territorio per tutto il periodo di tempo necessario all'inizio di un procedimento penale o di una procedura di estradizione.

2. Tale Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare per stabilire i fatti, in conformità con la propria legislazione.

3. Ogni persona nei cui confronti sono prese le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha diritto :

a) di comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui è cittadino, o dello Stato che è altresì abilitato a stabilire tale comunicazione oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel territorio del quale egli ha la sua residenza abituale;

b) di ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato.

4. I diritti di cui al paragrafo 3 si eserciteranno nell'ambito delle leggi e regolamenti dello Stato del quale si trova l'autore o il presunto autore del reato, rimanendo tuttavia inteso che queste leggi e regolamenti debbono consentire il raggiungimento completo dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del paragrafo 3.

5. Quando uno Stato Parte ha messo in stato di detenzione una persona in conformità con le disposizioni del presente articolo, esso notifica immediatamente tale detenzione, nonchè le circostanze che la giustificano, agli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con il paragrafo 1 dell'articolo 6 e, se lo ritenga opportuno, a tutti gli altri Stati interessati.

Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo comunica rapidamente le conclusioni pertinenti ai suddetti Stati ed indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.

**Art. 8**

1. Il capitano di una nave di uno Stato Parte (lo "Stato della bandiera") può consegnare alle Autorità di ogni altro Stato Parte (lo "Stato destinatario") ogni persona nei confronti della quale abbia fondati motivi di ritenere che essa ha commesso uno dei reati di cui all'articolo 3.

2. Lo Stato della bandiera fa in modo che il capitano di una nave sia tenuto se ciò è in pratica possibile, e possibilmente prima di rientrare nel mare territoriale dello Stato destinatario con a bordo una persona che egli intenda consegnare in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, a notificare alle autorità dello Stato destinatario il suo intento di consegnare tale persona e le ragioni che motivano questa decisione.

3. Lo Stato destinatario accetterà la consegna di tale persona, a meno che non abbia ragione di ritenere che la Convenzione non si applica ai fatti che motivano la consegna, ed agirà in conformità con le disposizioni dell'articolo 7. Ogni rifiuto di accettare la consegna di una persona deve essere accompagnato dall'indicazione delle ragioni che lo motivano.

4. Lo Stato di bandiera fa in modo che il capitano della sua nave sia tenuto a comunicare alle autorità dello Stato destinatario gli elementi di prova in suo possesso inerenti al presunto reato.

5. Uno Stato destinatario che ha accettato la consegna di una persona in conformità con le disposizioni del paragrafo 3 può a sua volta richiedere allo Stato della bandiera di accettare la

consegna di questa persona. Lo Stato della bandiera esamina tale richiesta, e, se ritiene di accedervi, agisce in conformità con le disposizioni dell'articolo 7. Se lo Stato di bandiera, respinge la richiesta comunica allo Stato destinatario le ragioni che motivano tale decisione.

**Art. 9**

Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica in qualsiasi maniera le norme del diritto internazionale relative all'esercizio della giurisdizione degli Stati in materia di indagini o di atti esecutivi a bordo di navi che non battono la loro bandiera.

**Art. 10**

Lo Stato Parte nel territorio del quale l'autore o il presunto autore del reato è scoperto è tenuto nei casi previsti dall'articolo 6, se non estrada la persona in questione, a sottoporre senza ritardo il caso, senza eccezioni di sorta a prescindere dal fatto che il reato sia stato commesso o meno sul suo territorio, alle proprie autorità competenti per l'esercizio dell'azione penale, secondo il procedimento previsto dalla propria legislazione. Dette autorità prendono la loro decisione alle stesse condizioni che per ogni altro reato di natura grave prevista dalle leggi dello Stato.

2. Ad ogni persona nei confronti della quale è aperto un procedimento in relazione ad uno dei reati previsti dall'articolo 3 sarà garantito un equo trattamento in tutte le fasi del procedimento, compreso il godimento di tutti i diritti e garanzie previsti per tale procedimento dalla legge dello Stato nel territorio del quale tale persona si trova.

**Art. 11**

1. I reati di cui all'articolo 3 sono inclusi di pieno diritto come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione in vigore fra Stati Parti alla presente Convenzione. Gli Stati Parti si impegnano a includere tali reati come casi di estradizione in ogni trattato di estradizione che sarà concluso tra gli stessi.

2. Se uno Stato Parte il quale subordina l'extradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte nei confronti del quale non è vincolato da un trattato di estradizione, lo Stato Parte richiesto ha facoltà di considerare la presente Convenzione come base legale per l'extradizione per quanto riguarda i reati di cui all'articolo 3. L'extradizione sarà subordinata alle altre condizioni stabilite dalla legislazione dello Stato Parte richiesto.

3. Gli Stati Parte che non subordinano l'extradizione all'esistenza di un trattato riconoscono i reati previsti all'articolo 3 come casi di estradizione sui loro rapporti reciproci, alle condizioni previste dal diritto dello Stato richiesto.

4. Se necessario, i reati di cui all'articolo 3 saranno considerati, ai fini dell'extradizione, tra Stati Parti, come commessi non solo nel luogo della loro perpetrazione, ma anche in un luogo soggetto alla giurisdizione dello Stato Parte che richiede l'extradizione.

5. Uno Stato Parte che riceve più di una richiesta di estradizione proveniente da Stati che hanno istituito la propria giurisdizione in conformità con le disposizioni dell'articolo 7, e che decide di non intentare l'azione penale, tiene debitamente conto, nel selezionare lo Stato verso il quale l'autore o il presunto autore della violazione deve essere estradato, degli interessi e delle responsabilità dello Stato Parte del quale la nave batteva la bandiera al momento della perpetrazione del reato.

6. Nell'esaminare una richiesta di estradizione avanzata ai sensi della presente Convenzione nei confronti del presunto autore di un reato, lo Stato richiesto tiene debitamente conto della possibilità per questa persona di esercitare effettivamente i suoi diritti, così come previsti al paragrafo 3 dell'articolo 7, nello Stato richiedente.

7. Le disposizioni di tutti i trattamenti e accordi di estradizione esistenti stipulati tra Stati Parti relative ai reati definiti nella presente Convenzione sono modificate tra gli Stati Parti nella misura in cui siano incompatibili con la presente Convenzione.

## Art. 12

1. Gli Stati Parti si accordano reciproca assistenza giudiziaria in tutta la misura del possibile per ogni procedimento penale relativo ai reati previsti nell'articolo 3, compreso l'ottenimento degli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.

2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi ai sensi del paragrafo 1 in conformità con i trattati di assistenza giudiziaria eventualmente in vigore tra di loro.

In assenza di tali trattati, gli Stati Parti si prestano assistenza in conformità con la propria legislazione nazionale.

**Art. 13**

1. Gli Stati Parti collaborano alla prevenzione dei reati previsti all'articolo 3, in particolare:

a) adottando ogni possibile misura per prevenire la preparazione nei loro rispettivi territori dei reati destinati ad essere perpetrati all'interno o all'esterno dei loro territori;

b) scambiando informazioni in conformità con le disposizioni della loro legislazione nazionale e coordinando le misure, amministrative di altro genere opportune al fine di prevenire la perpetrazione dei reati di cui all'articolo 3.

2. Quando il viaggio di una nave è stato ritardato o interrotto a causa della perpetrazione di un reato previsto all'articolo 3, lo Stato Parte nel territorio del quale si trovano la nave, i passeggeri o l'equipaggio, deve fare tutto il possibile per evitare che la nave, i suoi passeggeri, il suo equipaggio o il suo carico siano indebitamente trattenuti o ritardati.

**Art. 14**

Ogni Stato Parte il quale abbia motivo di ritenere che sarà commesso un reato previsto dall'articolo 3, fornisce, in conformità con la propria legislazione nazionale, il più rapidamente possibile, ogni informazione utile in suo possesso agli Stati i quali, a suo parere, sono gli Stati che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con l'articolo 6.

## Art. 15

1. Ogni Stato Parte comunica il più rapidamente possibile al Segretario generale, in conformità con la legislazione nazionale, tutte le informazioni utili in suo possesso relative:

a) alle circostanze del reato;

b) alle misure adottate in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 13;

c) alle misure adottate nei confronti dell'autore o del presunto autore del reato ed, in particolare, al risultato di ogni procedura di estradizione o altra procedura giudiziaria.

2. Lo Stato Parte nel quale un procedimento penale è stato intentato contro il presunto autore del reato ne comunica, in conformità con la propria legislazione nazionale, il risultato definitivo al Segretario generale.

3. Le informazioni comunicate in conformità con i paragrafi 1 e 2 sono trasmesse dal Segretario generale a tutti gli Stati Parti, ai Membri dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'organizzazione"), agli altri Stati interessati ed alle Organizzazioni intergovernative internazionali appropriate.

**Art. 16**

1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere risolta per via negoziale entro un termine ragionevole, è sottoposta ad arbitrato a richiesta di uno di essi. Se le parti, entro sei mesi dalla data della richiesta di arbitrato, non raggiungono un accordo sulla organizzazione dell'arbitrato, una qualsiasi tra di loro può sottoporre la controversia alla Corte Internazionale di Giustizia, presentando un ricorso unilaterale ai sensi dello Statuto della Corte.

2. Ogni Stato può, all'atto di firmare, ratificare, accettare o approvare la presente Convenzione, o aderirvi, dichiarare che non si considera vincolato da una qualunque o da tutte le disposizioni del paragrafo 1. Gli altri Stati Parti non sono vincolati dalle suddette disposizioni nei confronti di ogni Stato Parte che ha formulato tale riserva.

3. Ogni Stato che ha formulato una riserva in conformità con le disposizioni del paragrafo 2 può in ogni tempo ritirarla mediante notifica legalizzata al Segretario generale.

## Art. 17

1. La presente Convenzione è aperta il 10 marzo 1988 in Roma alla firma degli Stati partecipanti alla Conferenza internazionale sulla repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, e, dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, presso la Sede dell'Organizzazione, alla firma di tutti gli Stati. Essa rimane poi aperta per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione con:

a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure

c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

**Art. 18**

1. La presente Convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale quindici Stati hanno, o firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, oppure depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della presente Convenzione o di adesione a quest'ultima dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

**Art. 19**

1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte in ogni momento successivo alla scadenza di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia, o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

**Art. 20**

1. L'Organizzazione può convocare una conferenza per la revisione della presente Convenzione o l'adozione di emendamenti alla stessa.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti della Convenzione per provvedere alla revisione della Convenzione o all'adozione di emendamenti alla stessa a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a dieci.

3. Ogni strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione sarà considerato avere ad oggetto la Convenzione così come emendata.

**Art. 21**

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o vi hanno aderito, nonchè tutti i Membri dell'Organizzazione;

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonchè della loro data;

ii) della data dell'entrata in vigore della presente Convenzione;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione nonchè della data alla quale esso è stato ricevuto e della data alla quale la denuncia prende effetto;

iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con la presente Convenzione;

b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l'hanno firmata o che vi hanno aderito.

3. All'atto dell'entrata in vigore della presente Convenzione, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

**Art. 22**

La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma alla presente Convenzione.

FATTO A ROMA il dieci marzo millenovecentottantotto.

**TRADUZIONE NON UFFICIALE****PROTOCOLLO PER LA REPRESSIONE DI ATTI ILLECITI CONTRO LA SICUREZZA  
DELLE PIATTAFORME FISSE SITUATE SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE**

Gli Stati Parti del presente Protocollo,  
ESSENDO PARTI della Convenzione per la repressione di atti  
illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima,  
RICONOSCENDO che le ragioni per le quali la Convenzione è  
stata elaborata sono valide anche per le piattaforme fisse situate  
sulla piattaforma continentale,  
TENENDO CONTO delle disposizioni della predetta Convenzione,  
AFFERMANDO che le questioni che non sono regolate dal  
presente Protocollo continueranno ad essere disciplinate dalle  
norme e dai principi del diritto internazionale generale,  
HANNO CONVENUTO quanto segue:

## ARTICOLO 1

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 e quelle degli articoli da 10 a 16 della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima (in appresso denominata la Convenzione") si applicano anche, mutatis mutandis, ai reati previsti all'articolo 2 del presente Protocollo quando tali reati sono commessi a bordo o contro piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

2. Nei casi in cui il Protocollo non è applicabile ai sensi del paragrafo 1, le sue disposizioni sono tuttavia applicabili se l'autore od il presunto autore del reato è scoperto nel territorio di uno Stato Parte diverso dallo Stato nelle acque interne, o mare territoriale nel quale è situata la piattaforma fissa.

3. Ai fini del presente Protocollo, per "piattaforma fissa" si intende un'isola artificiale, una installazione o struttura fissata in permanenza sul fondo del mare ai fini della esplorazione o dello sfruttamento di risorse o ad altri fini economici.

## ARTICOLO 2

1. Commette un reato chiunque, illecitamente ed intenzionalmente:

a) s'impadronisce di una piattaforma fissa o ne esercita il controllo con la violenza o con minaccia di violenza; oppure

b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una piattaforma fissa se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della piattaforma; oppure

c) distrugge una piattaforma fissa o vi causa danni di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure

d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza; oppure

e) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commissione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) a d), del presente paragrafo.

Commette altresì reato chiunque:

a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1; oppure

b) istiga un'altra persona a commettere uno di questi reati se il reato è effettivamente commesso o, se si rende altrimenti complice della persona che commette tale reato; oppure

c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1, se tale minaccia è tale da

compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia che tale minaccia sia o no accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto.

## ARTICOLO 3

1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 quando il reato è commesso:

a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; oppure

b) da un cittadino di tale Stato.

2. Uno Stato Parte può parimenti istituire la propria giurisdizione per giudicare i medesimi reati:

a) quando il reato è commesso da un apolide che ha la residenza abituale in tale Stato;

b) quando, durante la perpetrazione del reato un cittadino di tale Stato è stato trattenuto, minacciato, ferito o ucciso; oppure

c) quando il reato è commesso allo scopo di costringere tale Stato a compiere un qualunque atto o ad astenersene.

3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale dell'Organizzazione marittima internazionale (in appresso denominato "Segretario generale"). Se in seguito detto Stato Parte elimina la legislazione che istituisce tal caso di giurisdizione, ne dà notifica al Segretario generale.

4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui all'articolo 2 nei casi in cui il presunto si trova nel suo

territorio ed esso non lo estrada verso uno qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità con i paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

5. Il presente Protocollo non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata in conformità con la legislazione nazionale.

**ARTICOLO 4**

Nessuna disposizione del presente Protocollo pregiudica in qualsiasi modo le norme del diritto internazionale concernenti le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

## ARTICOLO 5

1. Il presente Protocollo è aperto in Roma il 10 marzo 1988, e presso la Sede dell'organizzazione marittima internazionale (in appresso denominata "l'Organizzazione") dal 14 marzo 1988 al 9 marzo 1989, alla firma di ogni Stato che abbia firmato la Convenzione. Esso rimane poi aperto per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo con:

a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione; oppure

c) adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario Generale.

4. Solo uno Stato che ha firmato la Convenzione senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato la Convenzione o vi ha aderito, può divenire Parte al presente Protocollo.

## ARTICOLO 6

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati hanno, sia firmato il Protocollo senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, sia depositato uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. Tuttavia, il presente Protocollo non può entrare in vigore prima dell'entrata in vigore della Convenzione.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo, o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione hanno effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

## ARTICOLO 7

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parti in ogni momento successivo allo scadere di un periodo di un anno a decorrere dalla data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data alla quale il Segretario Generale ha ricevuto lo strumento di denuncia o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato nello strumento di denuncia.

4. Una denuncia della Convenzione compiuta da uno Stato Parte sarà considerata come una denuncia del presente Protocollo da questo stesso Stato.

**ARTICOLO 8**

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parti al presente Protocollo per la procedura alla revisione o all'adozione di emendamento al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parti che non siano inferiori a cinque.

3 .Ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo sarà considerato avere ad oggetto il Protocollo così come emendato.

## ARTICOLO 9

1. Il presente Protocollo è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito, nonché tutti i Membri dell'Organizzazione:

i) di ogni nuova firma o deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, nonché della loro data;

ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;

iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e dalla data alla quale la denuncia prende effetto;

iv) della ricezione di ogni dichiarazione o notifica effettuata in conformità con il presente Protocollo o in conformità con la Convenzione, concernente il presente Protocollo;

b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.

3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, una copia certificata conforme è trasmessa dal Depositario al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità con l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

**ARTICOLO 10**

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

FATTO A ROMA il dieci Marzo millenovecentottantotto.